

# LE OPERAZIONI A “BACIATE” TRA SOCIETÀ DI CALCIO PROFESSIONISTICHE: UN VECCHIO PROBLEMA, PURTROPPO SEMPRE ATTUALE

**Massimiliano Iovino**

Avvocato nel Foro di Bologna

## **Abstract**

*L'articolo, prendendo spunto da una recente decisione del Tribunale di Forlì, affronta il tema delle c.d. “operazioni baciate” tra società di calcio professionistico. Dopo aver descritto come si manifestino in concreto tali operazioni e le motivazioni per le quali le società professionistiche vi facciano ricorso, l'Autore analizza i profili penali sottesi alle condotte che si caratterizzano come operazioni c.d. “baciate”, alla luce dell'esperienza giurisprudenziale formatasi nel tempo. L'articolo affronta, nello specifico, il tema della configurabilità del reato di false comunicazioni sociali di cui all'art. 2621 c.c., rispetto alle problematiche connesse al c.d. falso valutativo, ai reati tributari previsti dagli artt. 2-8 del d.lgs. 74/2000 e della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-bis c.p.*

Parole chiave: False comunicazioni sociali, Reati tributari, Plusvalenze.

---

## **Abstract**

*Drawing on a recent decision of the Court of Forlì, the article examines the phenomenon of so-called “reciprocal” (or “back-to-back”) transactions between professional football clubs. After outlining the practical structure of such transactions and the economic and regulatory reasons underlying their use by professional clubs, the Author conducts an in-depth analysis of the criminal law implications arising from the conduct associated with these transactions, in light of the relevant case law developed over time. In particular, the article focuses on the potential applicability of the offence of false corporate communications pursuant to Article 2621 of the Italian Civil Code, with specific reference to the issues related to so-called valuation falsehoods, as well as on the tax offences set forth in Articles 2–8 of Legislative Decree No. 74/2000 and the offence of aggravated fraud for the unlawful obtaining of public funds under Article 640-bis of the Italian Criminal Code.*

Keywords: False corporate disclosures, Tax crimes, Capital gains.

---

## 1. La sentenza del Tribunale di Forlì 543/2025: spunti di riflessione in tema di “operazioni bacciate”

Di recente, con la sentenza n. 543 del 15 luglio 2025, motivazioni depositate il 24 settembre 2025, il Tribunale di Forlì (in composizione collegiale) è tornato<sup>1</sup> ad occuparsi della rilevanza penale delle “operazioni bacciate” o altrimenti dette “operazioni a specchio”, conseguenti a scambi di giovani calciatori (rectius cessione dei diritti alle prestazioni sportive) fra società professionistiche.

L’indagine, svolta dalla locale Procura della Repubblica, aveva preso le mosse da un servizio giornalistico che si era occupato delle operazioni di mercato relative alla cessione dei contratti per prestazioni sportive rese da giovani calciatori, intercorse, negli anni, tra le società di calcio professionistiche A.C. Cesena S.p.A. e A.C. Chievo Verona S.r.L., per valori ritenuti non congrui, trattandosi di calciatori non professionisti, cresciuti nei rispettivi settori giovanili delle società sportive interessate dagli scambi, che non annoveravano presenze nelle formazioni maggiori.

Nel corso dell’indagine interveniva, in data 18 agosto 2018, la declaratoria del Tribunale di Forlì di fallimento della A.C. Cesena S.p.A. e della società controllante Cesena & Co. Soc. Cooperativa; conseguentemente, l’indagine condotta dalla Procura di Forlì non solo si arricchiva del contributo informativo offerto dal Curatore fallimentare in relazione alle società fallite, ma si allargava anche ai reati fallimentari.

A conclusione delle indagini preliminari, la Procura inquirente muoveva, nei confronti di amministratori, sindaci e dirigenti delle società coinvolte nell’indagine penale, molteplici incolpazioni, alcune delle quali strettamente conseguenti alle operazioni di cessione dei diritti alle prestazioni sportive dei giovani calciatori, ritenute dagli inquirenti rilevanti rispetto a violazioni di diversa natura giuridica.<sup>2</sup>

La sentenza citata offre l’occasione per svolgere alcune riflessioni sul fenomeno, non nuovo<sup>3</sup>, delle “operazioni bacciate” riferite alla cessione dei contratti per prestazioni sportive dei calciatori.

---

<sup>1</sup> Il Tribunale di Forlì aveva già affrontato la tematica delle “operazioni bacciate”, riguardante lo scambio di calciatori, nel procedimento penale n. 5681/2005 R.G.N.R., deciso con la sentenza del 06/02/2008. In tale giudizio le imputazioni mosse dalla Procura della Repubblica nei confronti di alcuni dirigenti del A.C. Cesena S.p.A. in relazione allo scambio reciproco di calciatori tra società a valori ritenuti “gonfiati”, avevano riguardato il delitto di false comunicazioni sociali; il processo si è concluso con una sentenza che ha assolto alcuni imputati con la formula “perché il fatto non sussiste”, altri con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, altri “per non aver commesso il fatto”, prosciogliendone altri ancora per intervenuta prescrizione del reato.

<sup>2</sup> Di seguito, per un più chiara visuale sulle accuse che hanno costituito oggetto di istruttoria dibattimentale del processo citato, specificamente riferite ad “operazioni bacciate”, si richiamano, schematicamente, i relativi capi di imputazione: Bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (capo C): riguarda operazioni di compravendita simulata di giovani calciatori con il Chievo Verona, finalizzate a iscriverne plusvalenze inesistenti (per circa 16,9 milioni di euro) per truccare i bilanci e permettere l’iscrizione al campionato di Serie B; Dichiarazione IVA fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni (oggettivamente) inesistenti (capi E,F,G,I, O.); Emissione di fatture per operazioni (oggettivamente) inesistenti (capi H, J, L, P); False comunicazioni sociali (capo K).

<sup>3</sup> Il tema delle operazioni bacciate e delle relative “plusvalenze” in ambito calcistico ha dato il destro non solo a numerosi procedimenti disciplinari avanti agli organi di giustizia sportiva, ma anche a procedimenti penali; si ricordano, tra gli altri: i) Il proc. pen. N. 4929/2005 r.g.n.r Procura della Repubblica presso il Tribunale di

Sul tema, è noto che le società di calcio, per poter essere ammesse ai campionati professionistici, debbano presentare determinati requisiti, richiesti dalle norme organizzative federali (N.O.I.F. – Norme Organizzative Interne Federali), fra i quali il rispetto di parametri finanziari, tali da testimoniare la solidità economico-finanziaria; che possono differire a seconda della categoria professionistica di appartenenza.

Il controllo della ricorrenza di tali parametri è demandato alla Co.Vi.So.C. (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio professionistiche), organo federale preposto al vaglio della regolarità dei bilanci delle società calcistiche.<sup>4</sup>

L'attività di controllo della Co.Vi.So.C. si fonda, essenzialmente, sulla verifica della regolarità dei dati esposti dalle società nel bilancio di esercizio, che devono risultare indicativi della capacità di assicurare la "continuità aziendale". Nel caso la società sportiva non dovesse presentare i requisiti richiesti dalla normativa interna federale, la sanzione che ne seguirebbe è l'esclusione dal campionato e la revoca dell'affiliazione alla Federazione.

Le società di calcio partecipanti ad un campionato professionistico maturano i diritti alle prestazioni sportive degli atleti tesserati, acquisiti attraverso la contrattualizzazione del relativo

---

Messina, a carico di alcuni amministratori dell'FC Messina Peloro S.r.l. e della società sportiva FC Messina Peloro S.r.l. per responsabilità amministrativa ex d. lgs. 231/2001, inquadrato nello schema della "truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche" ex art. 640 – bis c.p., concluso con sentenza n. 6134/2007 di "non luogo a procedere" per insussistenza del fatto, emessa dal Giudice delle indagini e dell'udienza preliminare del Tribunale di Messina in data 13 dicembre 2007. *ii*) Il proc. pen. 51277/2004 r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, instaurato nei confronti del Presidente del Consiglio d'Amministrazione dell'AS Roma S.p.A., della società per responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, del Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'SS Lazio S.p.A. e dell'ente, per responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, per i reati di false comunicazioni sociali ex art. 2621 c.c., per "plusvalenze" da "operazioni incrociate", concluso con la sentenza del Tribunale di Roma, sez. X penale del 17 dicembre 2007, che ha assolto gli imputati per alcune ipotesi di reato per insussistenza del fatto, per altre per intervenuta prescrizione del reato, ex art. 531 c.p.p., mentre nei confronti degli enti ha proscioltto la SS Lazio S.p.A. da tutte le incolpazioni per insussistenza del fatto. Mentre nei confronti dell'AS Roma S.p.A., ha emesso sentenza di condanna al pagamento di una sanzione pecuniaria per alcuni fatti ritenuti sussistenti, mentre ha disposto il proscioglimento dell'Ente da altri fatti, perché non ancora preveduti dalla legge rilevanti come illeciti amministrativi. *iii*) Il proc. pen. n. 7957/2006 r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, instaurato nei confronti di amministratori e dirigenti di società professionistiche (Genoa Cricket & Football Club S.p.A., Udinese Calcio, AC Cesena S.p.A., AC Reggiana S.p.A.), nonché nei confronti dell'ente Genoa Cricket e Football Club S.p.A. per responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, in relazione al reato di false comunicazioni sociali conseguenti ad operazioni bacciate e a plusvalenze fittizie, concluso con la sentenza n. 3362/2009 del Tribunale di Genova, che ha assolto alcuni imputati in relazione a parte delle incolpazioni per insussistenza del fatto, per altri per intervenuta prescrizione del reato, condannando solo l'ente al pagamento di una sanzione pecuniaria, per responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001. *iv*) Il proc. pen. n. 12955/2021 r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino, instaurato nei confronti di amministratori, dirigenti e sindaci e revisori contabili della società Juventus Football Club S.p.A. e della società sportiva per responsabilità amministrativa ex d.lgs. 231/2001, le cui indagini risultano concluse con incolpazioni provvisorie per i reati di manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998), false comunicazioni sociali ex art. 2622 c.c. (false comunicazioni sociali delle società quotate), ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) e per le ipotesi previste dagli art. 2 del d. lgs. 74/2000, recentemente trasferito, per competenza territoriale, alla Procura presso il Tribunale di Roma.

<sup>4</sup> La Co.Vi.So.C. è un organo interno della FIGC che controlla la sostenibilità economico-finanziaria delle società di calcio professionistiche, verificando il rispetto dei parametri di liquidità, indebitamento e costo del lavoro per l'iscrizione ai campionati, con poteri inibitori in relazione all'attività di mercato sanzionatori in caso di riscontrate irregolarità.

rapporto, che costituiscono una componente del patrimonio indicata specificamente nel bilancio, sottoposta alla verifica dell'Organo di vigilanza.

Nei bilanci delle società di calcio, quindi, una voce importante, se non addirittura preponderante, è rappresentata dai diritti rivenienti dai contratti per prestazioni sportive dei calciatori.

Tali diritti sono appostati nell'attivo patrimoniale del bilancio tra le "immobilizzazioni immateriali", per l'importo corrispondente al valore concordato per l'acquisto.

La società sportiva che si assicura, mediante acquisto, le prestazioni di un calciatore deve, quindi, iscrivere nell'attivo patrimoniale del bilancio il relativo valore, che corrisponderà al costo del contratto, iscritto in bilancio, tra i costi, alla voce "diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori".

Trattandosi di immobilizzazione immateriale con utilizzazione limitata nel tempo, il costo sarà soggetto ad ammortamento, ripartito in quote costanti per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società cessionaria del diritto.

La "proprietà" del cartellino di un calciatore rappresenta, quindi, un valore fondamentale per la società calcistica, così come la valorizzazione del giocatore di proprietà può diventare un fattore di guadagno, in sede di mercato, nell'eventualità in cui fosse poi ceduto ad altra società, ad un valore maggiore rispetto a quello di acquisto, così generando una plusvalenza (che deriva dalla differenza tra il corrispettivo di acquisto e quello di cessione, dedotta la quota di ammortamento).

Le "plusvalenze" derivanti dalla cessione di calciatori, costituenti un dato positivo di bilancio, divengono elementi rilevanti, perché compensano poste che, al contrario, incidono negativamente sul bilancio di esercizio.

Pertanto, il "mercato", periodo convenzionalmente riservato dalla federazione per lo svolgimento di cessioni, acquisti e prestiti dei calciatori, è il momento nel quale le società che si trovano in difficoltà economica e non possono contare sull'ingresso di capitale nuovo da parte dei soci, hanno la possibilità riequilibrare i propri conti negativi, mediante la cessione di qualche giocatore (cd. mercato in uscita) ad un prezzo superiore a quello di acquisto: il mercato in uscita di atleti cedere giocatori che hanno acquistato valore rispetto al prezzo di acquisto, o di giovani formati nel settore giovanile, comporta la realizzazione di "plusvalenze" spesso determinanti per il raggiungimento dei parametri richiesti dalla normativa di settore per mantenere lo status di "affiliato" alla federazione e per poter partecipare al campionato di categoria.

L'operazione descritta si rivela un meccanismo del tutto lecito, quando i valori di cessione siano effettivamente corrispondenti al valore del calciatore.

Al contrario, quando il valore attribuito al giocatore ceduto sia "gonfiato" ad arte, quindi non sia individuato in relazione alle sue capacità tecniche e alle sue potenzialità in relazione alla prestazione sportiva oggetto del contratto, bensì al solo - o prevalente - scopo di generare una plusvalenza idonea ad incidere positivamente sul bilancio d'esercizio della società cedente, così da assolvere ad esigenze di natura bilancistica, la condotta può trasformarsi in illecita.

Si potrebbe opinare che nessuna società sportiva sarebbe disposta ad acquistare un calciatore ad un prezzo non corrispondente al suo valore reale: si tratterebbe, infatti, di un investimento privo di logica e contrario agli interessi della società acquirente, salvo il caso che la società acquirente, a sua volta, non ceda alla società alienante un proprio giocatore, ad un prezzo “gonfiato”, che pareggi, “baciando”, l’acquisto effettuato.

Tale ultima operatività attribuirebbe ad entrambe le società il vantaggio di poter iscrivere in bilancio la intera plusvalenza, mentre il costo, solo formale (in quanto non vi è lo scambio di denaro, per effetto di un principio di compensazione previsto per il mercato dei calciatori) sarà iscritto in bilancio per una quota, suddivisa secondo gli anni di durata del contratto sottoscritto dal giocatore con la società, secondo le regole generali in tema di ammortamento.<sup>5</sup>

È proprio questo il caso che ha costituito uno dei temi principali affrontati dalla decisione del Tribunale di Forlì: “[...] plusvalenze fittizie, ovvero compravendita dei cartellini sportivi dei giovani [...] intercorse tra l’A.C. Cesena s.p.a. ed il Chievo Verona s.r.l., ritenute in ipotesi accusatoria false operazioni”.<sup>6</sup>

Nel corso dell’istruttoria dibattimentale è emersa, anche per ammissione di uno degli imputati, “[...] la natura artefatta delle cessioni, funzionali a giustificare l’annotazione a bilancio di plusvalenze utili a comprovare la apparente solidità delle due società di calcio in questione [...] Ogni anno pervenivano le indicazioni da Covisoc per il soddisfacimento dei requisiti per l’iscrizione al campionato [...] ma gli strumenti con cui potevano a quel punto compensarlo erano sempre tre: aumento di capitale, prestiti postergati, vendita dei giocatori. Quest’ultima, invero, aveva assunto un’importanza centrale [...]”.<sup>7</sup>

È stato, così, accertato che il prezzo di alcuni giovani calciatori veniva determinato non dal loro effettivo valore di mercato, che nella maggior parte dei casi era vicino allo zero, ma “[...] dal fabbisogno finanziario della società e sul [la base del] disavanzo da colmare per raggiungere il pareggio di bilancio, arrivando anche a milioni di euro [...]”<sup>8</sup>

Gli scambi di giovani calciatori provenienti dai vivai di A.C. Cesena e A.C. Chievo Verona, risultando di importi corrispondenti tra loro ed effettuati nelle stesse finestre di mercato, sono stati inquadrati dall’Organo inquirente nell’alveo delle cd. “operazioni bacciate”.

## 2.1 “vantaggi” conseguenti alle operazioni bacciate

La “Regola del pareggio di Bilancio”<sup>9</sup> espressamente prevista dall’art. 85 (Adempimenti periodici presso la Co.Vi.So.C.), lett. B (ulteriori adempimenti delle Società di Serie A), par.

<sup>5</sup> C. Ferriani, M. Miglio, J. Fosson, *Lo scandalo “plusvalenze fittizie” nel mondo del calcio. La Cassazione fa il punto*, in *Riv. pen.*, Piacenza, 2016, 11, pp. 1016 ss.

<sup>6</sup> Trib. Forlì, 15 luglio 2024, n. 543 del, p. 74.

<sup>7</sup> Trib. Forlì, cit., p.75.

<sup>8</sup> Trib. Forlì, cit., p.76.

<sup>9</sup> N.O.I.F., art. 85, lett. B, II, “1. Le società devono dimostrare, entro il 30 novembre, di raggiungere il Pareggio di Bilancio attraverso la determinazione di ricavi e costi cosiddetti rilevanti a partire dal bilancio di esercizio approvato al 30 giugno precedente, se l’esercizio sociale coincide con la stagione sportiva. 2. Le società devono dimostrare, entro il 31 maggio, di raggiungere il Pareggio di Bilancio attraverso la determinazione di ricavi e costi cosiddetti rilevanti a partire dal bilancio di esercizio approvato al 31 dicembre precedente, se l’esercizio sociale coincide con l’anno solare.”

II, rappresenta uno dei maggiori “spauracchi” per le società di calcio professionistiche, in tema di controlli sulla gestione economico-finanziaria cui sono sottoposte: in buona sostanza, il “movente” per la realizzazione delle operazioni bacciate.

L’escamotage<sup>10</sup>, per realizzare il “pareggio di bilancio”, è offerto dal trattamento normativo che regola la formazione del bilancio stesso, in tema di compravendita di calciatori, cui si è fatto cenno nel paragrafo precedente.<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Sul trattamento contabile del diritto alle prestazioni sportive: F.R. Fimmanò, *Le “plusvalenze” da cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori*, in *Giur. comm.*, 2024, 4, pp. 769/I e ss. Sul trattamento fiscale delle “plusvalenze” derivanti dalla cessione di calciatori da una società calcistica ad un’altra, sulle problematiche contabili nell’ambito della redazione del bilancio di esercizio: C. Sottoriva, *Qualche ulteriore considerazione in merito al trattamento contabile e fiscale delle plusvalenze e delle permutate nell’ambito delle società di calcio professionistiche*, in *Dir. e prat. trib.*, 2024, 1, pp. 170 e ss.

<sup>11</sup> Le società di calcio, essendo affiliate alla F.I.G.C devono osservare - in aggiunta alle ordinarie disposizioni civilistiche - le norme federali dettate dalla Federazione ai sensi dell’art. 12 della legge 91/1981 e aggiornate dalla stessa Federazione con pubblicazione delle “Carte Federali”. Si riporta, di seguito, un estratto della Raccomandazione contabile n. 1 - diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori: “La cessione del contratto a titolo definitivo è regolata dall’art. 1406 del Codice Civile e, per quanto concerne i trasferimenti di calciatori tra società nazionali, principalmente dagli artt. 95 e 102 delle N.O.I.F. Si rileva, in particolare, che ai sensi dell’art. 95, comma 8, delle N.O.I.F. “l’accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la potestà genitoriale [...]”. Il momento temporale di iscrizione in bilancio degli effetti economici e finanziari dei contratti relativi alle prestazioni sportive dei calciatori, e pertanto della rilevazione contabile dei diritti, è quello della data di sottoscrizione dei contratti stessi. I contratti stipulati con calciatori già tesserati con altre società nazionali, sia nel caso di stipulazione diretta che nel caso di cessione del contratto, sono assoggettati alle norme federali ed a una procedura che prevede il deposito presso la Lega competente entro cinque giorni dalla sottoscrizione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. Tali contratti diventano efficaci solo dopo la concessione da parte della Lega competente del visto di esecutività (c.d. ratifica). Si rileva che, ai sensi dell’art. 1360 del Codice Civile, l’effetto del rilascio del visto di esecutività da parte della Lega competente retroagisce alla data di sottoscrizione [...] C.I) Acquisizione del diritto relativo a calciatore proveniente da società nazionale. Nel caso di “cessione del contratto”, la società acquirente (cessionaria) il diritto alle prestazioni del calciatore deve corrispondere alla società di provenienza del calciatore (cedente) il prezzo concordato. Si rileva che il regolamento dei crediti e dei debiti delle società calcistiche avviene mediante il conto “Lega c/trasferimenti”, conto che funge da “stanza di compensazione” dei crediti e debiti derivanti dalle operazioni di trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dei calciatori [...] C.II) Ammortamento: Poiché i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo, il relativo costo, ai sensi dell’art. 2426 del Codice Civile, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. L’esercizio di decorrenza dell’ammortamento dei diritti è quello in cui avviene il tesseramento dei calciatori. Il criterio di ammortamento dei diritti alle prestazioni dei calciatori, nel rispetto del principio della prudenza, è quello della ripartizione del costo del diritto, come sopra definito, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l’intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società. Resta inteso che, con riferimento alla totalità dei diritti alle prestazioni dei calciatori, deve essere adottato un unico criterio di ammortamento e che non sono in ogni modo ammesse modalità di ammortamento diverse da quelle sopra menzionate. Il piano di ammortamento originario subisce le modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto tra la società e il calciatore a seguito dell’eventuale rinnovo anticipato dello stesso. In questa ipotesi il nuovo piano di ammortamento deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso. C.III) Svalutazione: Con riferimento a tutte le immobilizzazioni immateriali, la residua possibilità di utilizzazione delle stesse deve essere soggetta ad un riesame e ad una conferma costante nel tempo. Nel caso si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, tale riduzione deve essere riflessa nel bilancio d’esercizio attraverso una svalutazione. Per quanto attiene ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, l’abbandono dell’attività agonistica da parte dello sportivo e l’infortunio grave subito costituiscono specifiche ipotesi di riduzione del valore dei diritti.”

Si tratta di un meccanismo che fornisce alla società cedente il calciatore (venduto ad un prezzo “gonfiato” rispetto a quello reale) una, temporalmente breve, iniezione di ossigeno, valida per il bilancio nel quale la “plusvalenza” viene iscritta, che può, tuttavia, divenire deflagrante ove si ripeta nel tempo, poiché a causa delle quote annuali non ancora ammortizzate iscritte per i calciatori oggetto di acquisto (a specchio), che non risulterebbero utili alla società, se non per l’operazione di “aggiustamento” del bilancio, andando, di fatto ad indebolire il valore patrimoniale complessivo della società acquirente.<sup>12</sup>

Si parlerà, quindi, di “plusvalenza reale o effettiva” quando la cessione dei diritti alla prestazione sportiva di un calciatore si perfezioni ad un prezzo superiore a quello di acquisto, ma il valore di mercato (prezzo di vendita) risulti corrispondente alla realtà fattuale, perché si tratta di calciatore che ha già dimostrato, concretamente, le proprie capacità tecniche, riconosciute nell’ambito della comunità sportiva; viceversa, si configurerebbero “plusvalenze fittizie”, quando il prezzo di cessione risulterà gonfiato rispetto al reale valore del calciatore, perché l’atleta, le cui prestazioni sportive sono state oggetto di cessione, non rappresenta un valore di mercato corrispondente a quello attribuitogli.<sup>13</sup>

Di norma, le “operazioni bacciate” si presentano con le seguenti caratteristiche:

- reciprocità tra le cessioni e gli acquisti, che si svolgono fra due società;
- contestualità temporale delle operazioni di scambio;
- produzione di plusvalenze del medesimo valore per entrambe le società che si scambiano i diritti dei calciatori;
- assenza di pagamenti per effetto della camera di compensazione;
- determinazione di effetti concreti ed essenziali ai fini dei requisiti per l’iscrizione al campionato, sul bilancio di esercizio in cui le plusvalenze vengono iscritte.

Così è stato anche nel caso scrutinato, da ultimo, dal Tribunale di Forlì, che, a seguito dell’istruttoria dibattimentale, ha rilevato nelle operazioni di scambio di giovani calciatori

<sup>12</sup> Il fenomeno delle bacciate è noto anche in altri settori commerciali, il più importante dei quali è quello bancario. In tale contesto le operazioni bacciate si caratterizzano per l’acquisto di azioni, in conseguenza di aumenti di capitale, con fondi propri della Banca, attraverso soci compiacenti che utilizzino finanziamenti erogati al solo fine di sottoscrivere azioni / obbligazioni emesse dalla Banca erogante il finanziamento. La mancata indicazione di tali operazioni nel bilancio della Banca contribuisce ad indebolire il patrimonio c.d. di vigilanza. Sul tema si veda il c.d. crack delle Banche venete; fra i tanti contributi: M. Lembo, *Riflessioni sulle “operazioni bacciate” ed evoluzione della giurisprudenza*, in *Le società*, 2022, 8-9, p. 1045 e ss.

<sup>13</sup> Sebbene riguardo a giovani calciatori si può, in linea di principio, opinare sulla possibilità di una affermazione professionale futura e, quindi, su di un eventuale aumento di valore, nelle vicende che sono state sottoposte all’esame del Tribunale di Forlì, in relazione alla sentenza già citata, nel corso del processo è emerso che gli atleti che le due società di calcio, A.C. Cesena e A.C. Chievo Verona, si scambiarono, originando le operazioni ritenute “bacciate”, i calciatori “utilizzati” per tali operazioni, non avevano, al momento delle operazioni di scambio, i valori loro attribuiti: “ Ad eccezione di C., i nominativi ...dei giovani giocatori oggetto di contestazione ...sono risultati però del tutto ignoti, e quindi evidentemente non erano stati ritenuti di interesse dal punto di vista tecnico – sportivo. Era noto che ...vi fossero dei calciatori le cui compravendite servivano a chiudere il bilancio dopo che il commercialista aveva avvisato della quota da saldare, per la parte che non si copriva con la finanza; giocatori che ...potevano essere definiti “scarsi”, “di non prospettiva”. Trib. Forlì, cit., p. 76).

provenienti dai settori giovanili di A.C. Cesena e A.C. Chievo Verona, replicate in maniera seriale, il ricorrere delle caratteristiche tipiche delle operazioni bacciate.<sup>14</sup>

### 3. Risvolti penali

Le plusvalenze da operazioni bacciate rappresentano condotte illecite rilevanti sotto il profilo disciplinare sportivo, tanto da aver generato molteplici procedimenti disciplinari a carico di tesserati e relative società (incolpate per responsabili indiretta ed oggettiva).

Anche la giustizia penale si è, peraltro, occupata delle “operazioni bacciate”, in relazione alle quali sono state elevate incriminazioni a carico di amministratori e dirigenti sportivi per i delitti di false comunicazioni sociali, bancarotta impropria da falso in bilancio (in presenza fallimento della società calcistica), reati tributari e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

La quasi totalità dei casi approdati al giudizio della magistratura ordinaria penale è stata preceduta da procedimenti disciplinari celebrati avanti agli organi di giustizia sportiva, anche in ragione del combinato disposto di cui agli articoli 116 c.p.p. e 2, 3° co. L. 401/1989, che regola il trasferimento degli atti di indagine e delle relative informazioni tra gli organi di giustizia sportiva e l'autorità giudiziaria ordinaria, nel rispetto dell'autonomia e della separazione dei due sistemi.

Infatti, la stessa vicenda scrutinata dal Tribunale di Forlì, che ha fornito lo spunto per il presente scritto, è stato oggetto di alcuni procedimenti disciplinari avanti gli organi di giustizia sportiva; nel prosieguo, ci si concentrerà sui rilievi penali mossi dall'autorità giudiziaria nei confronti delle persone che, a vario titolo, sono state ritenute responsabili delle operazioni bacciate.<sup>15</sup>

È appena il caso di ricordare, inoltre, che, venendo in rilievo ipotesi di reato rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.lgs. 231/2001, in molti casi, insieme con le persone fisiche, la giustizia ordinaria si è occupata anche delle società sportive le quali, per

---

<sup>14</sup> Così Trib. Forlì, cit. p. 77: “Sul punto [la testimone] ha osservato che “operazioni così importanti di scambio avvenute tra due società di calcio nella stessa data non le avev(a) mai viste” per giunta per cifre corrispondenti tra acquisti e cessioni, e che senza di esse il Chievo avrebbe chiuso in perdita.”

L'anomalia di tale operatività era stata rilevata anche dalla Co.Vi.So.C., che in una relazione svolta a seguito di verifiche effettuate nei confronti del A.C. Cesena S.p.A. aveva concluso: “...[le operazioni] sono da considerarsi “bacciate” in quanto dal punto di vista finanziario i debiti ed i crediti di pari importo si compensano mentre dal punto di vista economico la cessione determina rilevanti plusvalenze (15 milioni) mentre l'acquisto viene capitalizzato e concorre al conto economico per la quota di ammortamento” Rel. Ispettiva Covisoc del 28 settembre 2017, sez. conclusione e sintesi, p.20).

<sup>15</sup> La vicenda scrutinata dal Tribunale di Forlì è stata oggetto anche di procedimento disciplinare, a seguito di deferimento, da parte della Procura federale avanti al Tribunale Federale Nazionale, sez. Disciplinare, dei dirigenti e delle società sportive di appartenenza A.C. Cesena S.p.A. e dell'A.C. Chievo Verona S.r.l., per plusvalenze ritenute fittizie ed immobilizzazioni immateriali di valore superiore al massimo consentito dalla normativa interna federale. Il procedimento si è concluso con la condanna dell'A.C. Cesena S.p.A. ad una penalizzazione di 15 punti, mentre il l'A.C. Chievo – Verona, dopo il proscioglimento per un vizio procedurale e un nuovo giudizio avanti al Tribunale Federale Nazionale, veniva inflitta una penalizzazione i 3 punti ed un'ammenda di euro 200.000. I giudici sportivi pur riconoscendo che non vi sono fattori valutativi predeterminati, hanno ritenuto i dati di bilancio alterati a seguito delle operazioni di cessione incrociata dei giovani calciatori a prezzi giudicati non veritieri.

effetto della normativa speciale che regola i termini di prescrizione della responsabilità degli enti, sono risultate, al termine dei giudizi, gli unici soggetti destinatari di sanzioni.

### 3.1 False comunicazioni sociali

Si è precedentemente illustrato che le operazioni bacciate hanno lo scopo di generare plusvalenze fittizie da iscrivere nel bilancio di esercizio della società, al fine di alterare, artatamente, i risultati di bilancio.

Sotto il profilo penale, tali condotte sono state ritenute sussumibili nel delitto di false comunicazioni sociali, punite dall'art. 2621 c.c. ovvero dall'art. 2622 c.c., qualora la falsificazione riguardi il bilancio di una società quotata.

Ciò premesso, la Procura forlivese, nel caso sopra richiamato, aveva ottenuto il rinvio giudizio di alcuni dirigenti dell'A.C. Cesena e dell'A.C. Chievo Verona, elevando nei loro confronti un'imputazione per bancarotta fraudolenta da false comunicazioni sociali (per effetto della intervenuta declaratoria di fallimento della società in data 10/08/2018), sia in relazione ai falsi commessi nei bilanci di esercizio dal 2014 al 2017 dell'A.C. Cesena, per la registrazione di plusvalenze fittizie conseguenti alla cessione di giovani calciatori all'A.C. Chievo Verona, che in rapporto alle false comunicazioni sociali nei bilanci d'esercizio di quest'ultima società, dal 2014 al 2018.

All'esito dell'istruttoria dibattimentale, il Tribunale ha assolto gli imputati dal reato fallimentare originariamente contestato, ritenendo, per alcuni, non raggiunta, oltre ogni ragionevole dubbio, la prova dell'elemento subiettivo del reato, mentre, un altro imputato ha ottenuto l'assoluzione per non aver commesso il fatto incriminato; rispetto al delitto di falso nel bilancio dell'A.C. Chievo Verona, invece, il Collegio dei giudicanti ha riconosciuto la responsabilità penale esclusivamente nei confronti dell'amministratore della società di calcio, assolvendo gli altri imputati per "non aver commesso il fatto".

Interessanti, in punto di operazioni bacciate, risultano le conclusioni raggiunte dal Tribunale rispetto all'elemento materiale del reato di bancarotta da falso in bilancio: "A tale dato si sono aggiunti in verità ulteriori e significativi elementi indiziari raccolti nel corso del dibattimento che, in ossequio al dettato normativo di cui all'art. 192 co. II c.p.p., unitamente considerati rendono irragionevole qualsivoglia soluzione alternativa riscontrando piuttosto la natura artefatta delle cessioni, funzionali a giustificare l'annotazione a bilancio di plusvalenze utili a comprovare la apparente solidità delle due società di calcio in questione. .... il valore attribuito a giocatori giovanissimi, privi di esperienza e non contraddistinti da gesta calcistiche significative, invero estremamente elevato tanto da superare o comunque ragguagliare quello riconosciuto a giocatori già professionisti della prima squadra, l'assenza di rettifiche nel tempo anche a fronte della carriera tutt'altro che eccezionale, l'assenza di una qualche programmazione delle cessioni, la perdurante assenza di qualsiasi forma di anche solo vago interessamento alla formazione dei giovani, con l'evidente rischio di pregiudicare il valore dell'investimento, la quasi perfetta sovrapposibilità dei valori delle cessioni intercorse tra le due società, le condizioni di estremo bisogno finanziario in cui le operazioni venivano

presentate e valutate, tanto da risultare indispensabili per il conseguimento del pareggio di bilancio e quindi l'iscrizione del successivo campionato - suggeriscono tutti la natura assolutamente fittizia delle appozioni fatte a bilancio, non lasciando margini ad altra ragionevole soluzione [...]".<sup>16</sup>

Il Tribunale forlivese, quindi, ritenuto come fatto acclarato che le prestazioni sportive dei giovani calciatori oggetto di scambio "baciato" tra le due società non avessero, realmente, il valore attribuitogli dalle stesse, bensì quello artatamente stabilito per soddisfare le esigenze di ripianamento dei bilanci societari, ha concluso individuando in tali condotte l'elemento materiale del reato societario (che, nel caso del A.C. Cesena, è risultato assorbito, come suo presupposto, dal delitto di bancarotta impropria ex art. 223, co. 2, n. 1, L.F.).

La sentenza, tuttavia, nella parte dedicata all'esame degli elementi costitutivi del reato fallimentare da falso in bilancio, non chiarisce se la condotta incriminata ricada nel cd. falso "materiale" o nel cd. falso "valutativo", considerato che oggetto del giudizio, in termini di verità o falsità rispetto all'accusa formale, è il fatto materiale.<sup>17</sup>

Non è questa la sede per soffermarsi sull'ampio dibattito sviluppatosi in seno alla dottrina circa il significato da attribuire al concetto di "materialità" del fatto oggetto di incriminazione, contenuto nell'art. 2621 c.c., essendo sufficiente ricordare che oggi il termine viene inteso non in senso restrittivo, bensì giuridico, come tale, comprensivo anche dei fatti materiali oggetto di valutazione.

Allo stesso modo, è appena il caso di accennare alla disputa generatasi in relazione alla possibile riconducibilità dei cd. fatti valutativi entro l'oggetto sottoposto a tutela penale dalla norma<sup>18</sup>; dibattito risolto nel 2016 dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione<sup>19</sup>, che hanno tracciato le coordinate ermeneutiche, in tema di falso valutativo, rispetto all'art. 2621 c.c., dettando il seguente principio di diritto: "Sussiste il delitto di false comunicazioni sociali, con riguardo alla esposizione o alla omissione di fatti oggetto di 'valutazione', se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, l'agente da tali criteri si discosti consapevolmente e senza darne adeguata informazione giustificativa, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni".

Occorre, quindi, comprendere se le operazioni bacciate, caratterizzate da reali cessioni dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori, ma a prezzi "gonfiati" e, quindi, non corrispondenti al vero, ricadano tra "fatti materiali" o "fatti oggetto di valutazione".

Sul punto, il pubblico ministero forlivese aveva ritenuto di qualificare, nell'imputazione, come falso materiale, le "[...] operazioni di compravendita simulata di giovani calciatori ... al fine di iscrivere in bilancio plusvalenze inesistenti, nonché per aver approvato nei CDA della AC Cesena SPA i bilanci contenenti plusvalenze false [...] commettendo il delitto di false comunicazioni sociali, mediante esposizione di fatti materiali rilevanti concernenti la situazione

<sup>16</sup> Trib. Forlì, cit. pp. 75 e 88.

<sup>17</sup> R. Pellicano, *I reati societari*, in *Diritto penale dell'impresa*, Vol. II, a cura di C. Parodi, Milano, 2019, Giuffrè, p. 190.

<sup>18</sup> S. Seminara, *I reati societari*, in *Diritto penale commerciale*, Vol. II, Torino, 2019, Giappichelli, p. 42.

<sup>19</sup> Cass. Pen, S.U., 31/03/2016, n. 22474.

economica e patrimoniale della società non rispondenti al vero, iscrivendo nei bilanci di esercizio della società AC Cesena SPA, dichiarata fallita dal Tribunale di Forlì in data 10.8.2018, plusvalenze “da cessione di diritti prestazioni calciatori”... del tutto inesistenti in quanto originate da contratti simulati, mediante emissione e utilizzo delle fatture per operazioni inesistenti [...]”.<sup>20</sup>

Il dato testuale dell'imputazione pare inquadrare le “cessioni bacciate” delle prestazioni sportive riguardanti i calciatori provenienti dai settori giovanili di Cesena e Chievo nell'ambito del falso materiale, in quanto le plusvalenze generate da tali operazioni sarebbero state conseguite con contratti di cessione simulati e perciò radicalmente inesistenti.

L'accusa, tuttavia, per come formalmente costruita nel capo di imputazione, non pare aver trovato un perfetto riscontro nel materiale probatorio formatosi a seguito dell'istruttoria dibattimentale.

E', infatti, stato provato, nel corso del giudizio, che le cessioni di giovani calciatori provenienti dai vivai di Cesena e Chievo Verona, formalizzate nelle annate sportive comprese tra gli anni 2014 - 2017 furono invero reali: i relativi contratti di trasferimento sono risultati regolarmente sottoscritti dai diretti interessati, su moduli ufficiali predisposti dalla federazione sportiva e hanno generato un effettivo trasferimento dei diritti alle prestazioni sportive dalla società cedente alla società cessionaria.

Al contrario, il processo ha consentito di accertare che i valori attribuiti ai contratti di trasferimento dei calciatori non sarebbero stati correttamente individuati, perché formati non già attraverso una normale contrattazione tra società, tesa ad individuare un prezzo corrispondente al valore tecnico del singolo giocatore compravenduto, ma piuttosto in funzione delle esigenze societarie a generare plusvalenze volte ad allineare il bilancio ai parametri richiesti dalle normative federali per l'iscrizione al campionato.

Rispetto all'imputazione mossa per il reato di bancarotta impropria societaria<sup>21</sup>, non risulta pienamente chiarito se il Tribunale forlivese abbia ritenuto il falso rappresentato in bilancio dalle “plusvalenze” conseguenti alle operazioni di scambio bacciate incriminate, come un falso materiale (alla stregua della contestazione mossa dall'Accusa pubblica), o come un falso cd. valutativo.

---

<sup>20</sup> Trib. Forlì, cit, p. 7.

<sup>21</sup> Si ricorda che l'art. 223, co. 2, n. 1 d.lgs. 267/1942 punisce il fatto degli amministratori che hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, in violazione degli artt. 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633, 2634 c.c. Sul nesso intercorrente tra i reati societari richiamati dalla norma fallimentare ed il dissesto della società: R. Bricchetti, *La nuova fattispecie di bancarotta da illeciti societari*, in *La riforma del diritto societario*, in *Quad. C.S.M.*, 2004, 139, p. 929 e ss; A. Cadoppi, *Riformulazione delle norme sui reati fallimentari che richiamano reati societari*, Lanzi, A. Cadoppi (a cura di), in *I nuovi reati societari, (commentario al d.lgs. 11 aprile 2002 n. 61)*, Padova, 2002, Cedam, p. 255 ss; Più in generale sulla bancarotta impropria societaria, C. Pedrazzi, *Reati fallimentari*, C. Pedrazzi, A. Alessandri, L. Foffani, S. Seminara, G. Spagnolo (a cura di), in *Manuale di diritto penale dell'impresa. Parte generale e reati fallimentari*, Bologna, 2003; E.M. Ambrosetti, E. Mezzetti, M. Ronco, *Diritto penale dell'impresa*, 3<sup>a</sup> ed, Bologna, 2012, Zanichelli, p. 320 ss.

Un indizio sull'inquadramento del falso in esame risulta offerto dai Giudicanti in una diversa parte della decisione, riservata alla motivazione di condanna di un amministratore dell'A.C. Chievo Verona, per il reato di false comunicazioni sociali relative ai bilanci di tale società.

Sia consentito il richiamo testuale al passaggio della sentenza di nostro interesse: «Richiamandosi alle argomentazioni sinora sviluppate, anche le cessioni del Chievo al Cesena sono da ritenersi fittizie sub specie di valori indicati sicché il fatto materiale non vero esposto nel bilancio va individuato nella plusvalenza a loro associata [...] non potendosi assumere - non col dovuto grado di certezza - l'inesistenza oggettiva dell'operazione. [...] La vicenda appare pertanto iscriversi in termini di un falso valutativo, fattispecie che come noto nella formulazione testuale dell'articolo 2621 cc antecedente alla legge n. 69 del 27 maggio 2015 si riteneva trovasse chiaro riconoscimento nell'esplicitazione che i fatti materiali erano rilevanti “ancorché oggetto di valutazione».”<sup>22</sup>

Stando alle parole spese dal Collegio giudicante sull'operazione baciata, cristallizzata nell'incolpazione per false comunicazioni sociali commesse dagli amministratori del Chievo Verona, la condotta risulterebbe integrare “[...] *un falso valutativo* [...]”.

Riteniamo utile, a questo punto, una breve riflessione volta ad acclarare se, effettivamente, le condotte contestate agli imputati e ritenute dai Giudici forlivesi integranti un falso valutativo possano realizzare la condotta tipica punita dall'art. 2621 c.c., alla luce delle coordinate ermeneutiche offerte dalla giurisprudenza di legittimità sopra citata.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, come già ricordato, hanno affermato che il falso valutativo può assumere rilievo penale purché si verifichi, nel processo di valutazione, un discostamento significativo rispetto ai criteri di riferimento generalmente accettati o che, comunque, siano caratterizzati da specificità e analiticità.

La giurisprudenza di legittimità, formatasi successivamente alla citata decisione a Sezioni Unite, ha confermato che, in assenza di criteri certi normativamente fissati o tecnici generalmente riconosciuti, la “valutazione” non possa ricadere nella condotta tipica del falso in bilancio.<sup>23</sup>

In altri termini, in tema di falso valutativo, ai fini del reato previsto dall'articolo 2621 c.c., sono puniti gli enunciati valutativi indicati in bilancio che, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, se ne discostino consapevolmente, senza fornire adeguate informazioni giustificative, in modo concretamente idoneo ad indurre in errore i destinatari della comunicazione.<sup>24</sup>

Anche la sentenza resa dal Tribunale forlivese dedica un richiamo espresso ai presupposti individuati dalle Sezioni Unite della Cassazione, in tema di falso valutativo penalmente

<sup>22</sup> Trib. Forlì, cit., p. 95.

<sup>23</sup> Cass. pen., sez. V, 15 novembre 2023, n. 1148, secondo la quale “Nel reato di false comunicazioni sociali, una stima errata sulle prospettive di esigibilità di un credito ed il mancato ricorso ad una sua tempestiva svalutazione, non necessariamente rendono mendace il bilancio. Ai fini della ritenuta falsità di un enunciato valutativo, è necessario che sussistano criteri di valutazione che siano non solo generalmente accettati, ma anche specifici, certi ed analitici, mentre in presenza di criteri volutamente elastici di valutazione alla luce dei quali determinare tali valori, non può ritenersi sussistente la suddetta falsità”.

<sup>24</sup> Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2017, n. 5819.

rilevante, senza però, almeno ad avviso di chi scrive, individuare quali siano i criteri di valutazione normativi o, quantomeno criteri tecnici generalmente accettati, dai quali le “valutazioni” oggetto di incriminazione si sarebbero discostate al punto da integrare un falso penalmente rilevante.

Così, scrivono i Giudicanti nel passaggio cui si è fatto appena richiamo: “È a ben vedere quanto accaduto nel caso in esame ad opera del [...], firmatario del bilancio sottoposto all’assemblea quale presidente della società calcistica Chievo – Verona, in concreto [...] ideatore e firmatario anche delle cessioni dei giovani giocatori effettuate in favore del Cesena per valori fittizi [...] Va infatti rammentato, fermo restando il contesto indiziario sopra descritto che nonostante la loro valorizzazione per 5.000.000 di euro nessuno dei due ha mai giocato in squadre professionistiche di un qualche rilievo, nazionale o anche solo regionale né uno di loro è stato negli anni oggetto di attenzione da parte dei dirigenti della squadra cedente come di quella cessionaria [...]. Sicché le plusvalenze loro associate, di importo analogo a quello dei giocatori di prima squadre come sopra osservato, appaiono del tutto illogiche, irrazionali sotto il profilo tecnico - sportivo, meramente pretestuose, di cui neppure nel corso del processo il [...] non ha fornito una qualche giustificazione o motivazione, dunque violativa del primo criterio legale di valutazione di verità di cui all’articolo 2423 co. II c.c. Deve pertanto concludersi, considerato anche l’effetto salvifico svolto portando il risultato d’esercizio nel 2017-2018 a superare la passività maturata di euro 4.662.553, che siano state iscrizioni fraudolente, consapevolmente esposte nel bilancio per frodare la Covisoc come pure i creditori facendo apparire in equilibrio la società che invece viveva un periodo di indubbia difficoltà economica, oramai protrattosi da almeno 4 anni consecutivi.”<sup>25</sup>

A parere di chi scrive, non esistono parametri di riferimento normativamente fissati o, comunque, generalmente accettati per la valutazione di calciatori, se non la libera negoziazione di mercato.

La decisione del Tribunale di Forlì, sul punto, svolge qualche generico riferimento a criteri generalmente riconosciuti, che non paiono soddisfare i canoni fissati dalla giurisprudenza di legittimità.

Non può costituire valido argomento, infatti, quello secondo il quale i giovani calciatori protagonisti delle cessioni bacciate, successivamente al loro trasferimento dal Cesena al Chievo Verona, non hanno avuto una carriera sportiva degna di particolare nota: si tratta di considerazioni che si riferiscono a post-fatti estranei alle valutazioni effettuate al momento della cessione del contratto, irrilevanti come parametro di riferimento della eventuale falsità della valutazione del giocatore e della condotta tipizzata dalla norma e dalla giurisprudenza di legittimità.

D’altro canto, la letteratura sportiva è costellata di storie di calciatori che, partiti da settori giovanili di società dilettantistiche, quindi certamente meno importanti di quelli delle società professionistiche speculari al nostro caso, privi di alcun valore di mercato, hanno scalato le

---

<sup>25</sup> Trib. Forlì, cit., p. 96.

categorie, raggiungendo, in taluni casi, anche l'onore di vestire la maglia della propria nazionale.

È, altresì, noto che, nei vivai delle società professionistiche vengano selezionati solo i giovani più talentuosi e che soltanto i migliori raggiungano la soglia della prima squadra. Si ritiene, quindi, discutibile la conclusione cui è pervenuto il Tribunale forlivese in tema di sussistenza del falso in bilancio del Chievo – Verona, mancando parametri certi di riferimento in ordine al metodo di valutazione da seguire per l'individuazione del prezzo delle transazioni cd. bacciate.

Su questo tema è doveroso ricordare che, in passato, alcuni Tribunali, trattando l'argomento delle operazioni bacciate secondo lo schema del falso valutativo, hanno ritenuto di individuare parametri di riferimento, utili per il giudizio di falsità delle valutazioni dei calciatori, conformemente al dettato tratteggiato dalla giurisprudenza di legittimità.

Il faticoso tentativo di rinvenire criteri condivisi di valutazione in tema di falso valutativo, a parere di chi scrive, sebbene in alcuni casi sia stato svolto in forma pregevole, conferma, rispetto allo specifico settore calcistico, l'assenza di *point de repère* certificati e tali da rappresentare un parametro valido, in caso di scostamento nella formazione della valutazione, ai fini del rimprovero penale.

Così il Tribunale di Roma, nella sentenza del 17 dicembre 2007<sup>26</sup>, facendo proprio il metodo tracciato dal consulente della Procura, ha ritenuto di qualificare come falsi (per valutazione) in bilancio alcune operazioni di scambio “bacciate” di calciatori, intercorsi tra società professionistiche.

La sentenza richiama, testualmente, i passaggi salienti della consulenza, sulla base dei quali ha, poi, svolto i propri ragionamenti finalizzati alla decisione: “[...] con l'intento di stimare il valore economico dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive della A.S. Roma S.p.A. alla data del 30 giugno 2003 - ha adottato la metodologia valutativa fondata sull'approccio diretto delle transazioni comparative (c.d. *comparison approach*) ... nell'applicazione del metodo fondato sulle transazioni comparative, ha seguito il seguente iter logico:

- a) individuazioni delle transazioni di mercato delle squadre di serie A in ordine alla sessione estiva del 2002 e alla sessione invernale del 2003;
- b) definizione dei cluster di riferimento in funzione del ruolo, della squadra di appartenenza, delle convocazioni e delle presenze in Nazionale delle presenze in campionato e dell'età;
- c) segmentazione delle transazioni nei cluster individuati e definizione del valore medio delle transazioni per ciascun cluster;
- d) classificazione dei calciatori della A.S. Roma nei cluster sopra individuati;
- e) attribuzione a ciascun calciatore della A.S. Roma di un “valore teorico” di riferimento della transazione, corrispondente al valore medio delle transazioni registrato nel cluster di appartenenza;

<sup>26</sup> Trib. Roma, sez. X, del 17 dicembre 2007, r.g.n.r. 51277/2004, r.g. Trib., n. 1309/2007, pp. 16-17.

f) eventuale correzione del “valore teorico” in considerazione della differenza di età rispetto al dato di riferimento della transazione comparabile;

g) eventuale correzione del valore “teorico” sulla base dell’esistenza di eccessi di retribuzione (c.d. *excess salary*) rispetto al dato medio, rappresentato dalla media degli stipendi - differenziata per ruolo e per età - di un campione di calciatori di “grandi squadre”;

h) eventuale abbattimento del “valore teorico di scambio corretto” sulla base di uno sconto di liquidità, determinato per tener conto della fase recessiva in atto nel settore di riferimento e del correlato rischio di una mancata realizzazione sul mercato del valore dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive”.

Anche il Tribunale di Genova si è occupato del fenomeno delle operazioni bacciate, che definisce, efficacemente, “*doping amministrativo*”<sup>27</sup>, giungendo a concludere per la sussistenza del reato di falso in bilancio, per valutazioni false, in forza di un iter argomentativo speculare a quello successivamente seguito dal Tribunale di Forlì nella sentenza più volte richiamata. Così si esprime quel giudice, in un passaggio saliente della sentenza: “Esistono tuttavia numerosi e concreti parametri di riferimento anche nel settore di specifico interesse – età, ruolo, compenso, convocazioni rappresentative nazionali, stato di salute, possibilità concreta di impiego, valori medi di mercato - così come evidenziati anche in sede dibattimentale.

A ben vedere, nel caso di specie, proprio il ricorso agli annunciati parametri di emersione (dell’effettivo valore di mercato dell’atleta) depone nel senso della fondatezza dell’impostazione accusatoria. Le ingenti valutazioni di stima dei citati calciatori (concordati tra le società in sede di “cessione incrociata”) non paiono infatti in alcun modo giustificate né giustificabili proprio alla luce delle effettive (e alquanto modeste) prestazioni sportive degli atleti interessati, non a caso ingaggiati ai minimi federali o a corrispettivi certo non proporzionali ai prezzi di cessione (artificiosamente sopravvalutati)”<sup>28</sup>.

Ebbene, come già scritto, gli sforzi profusi dai decidenti al fine di individuare elementi idonei a costituire parametri certi per le valutazioni, lungi dall’assolvere tale onere, confermano che non vi sono regole per attribuire un valore definibile come “corretto” alle prestazioni sportive di un calciatore, tanto meno se ancora giovane e, quindi, con una carriera esposta a circostanze variabili talmente indeterminabili, da non poter essere racchiuse in regole tecniche di riferimento, certe e codificabili.

È appena il caso di ricordare che il precetto penale deve, sempre, rispettare il principio di tassatività e il divieto di analogia, di tal che ammettere come parametro di riferimento per l’integrazione della condotta penalmente rilevante, in tema di valutazioni, criteri variabili, privi di un riferimento normativo e perciò generici – come riconosciuto anche in talune sentenze di merito<sup>29</sup> – costituisce una palese violazione dei principi sopra richiamati.

<sup>27</sup> Trib. Genova, 14 luglio 2009, n. 3362/2009, r.g.n.r. 7957/2006, r.g. Trib. n. 1666/2007, p.6.

<sup>28</sup> Trib. Genova, *cit*, p.13

<sup>29</sup> Anche il Tribunale civile di Monza, sez. III civ., con sentenza n. cron. 1507/2007, RG. N. 5736/2005, resa nella causa instaurata dal Fallimento Calcio Monza S.p.A. contro il Treviso Football Club 1993 S.r.l., in punto di

Conclusivamente sul tema, la decisione cui sarebbe dovuto giungere il Tribunale di Forlì è quella di insussistenza del fatto in relazione alle false comunicazioni sociali, per assenza di criteri certi di valutazione sulla base dei quali svolgere il giudizio di falso relativamente alle operazioni cd. bacciate.

### 3.2 Altre ipotesi di reato

Nell'esperienza applicativa in tema di operazioni bacciate nel settore calcistico, sono state di volta in volta elevate, nei confronti dei dirigenti sportivi, oltre ad imputazioni per false comunicazioni sociali, anche per i reati di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del d. lgs. 74/2000 e il corrispondente reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, ex art. 8, d. lgs. 74/2000.

Così è stato nel caso giudiziario da cui ha tratto spunto il presente contributo, nel quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Forlì ha contestato agli imputati, con riferimento alle operazioni di cessione da parte dell'A.C. Cesena, che avrebbero generato plusvalenze fittizie, il delitto previsto dall'art. 2 d. lgs. 74/2000, perché avvalendosi di fatture – emesse dall'A.C. Chievo Verona - per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, avrebbero indicato elementi passivi fittizi sia al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto (I.V.A.), sia al fine di evadere le imposte sui redditi.

Lo stesso reato è stato contestato al legale rappresentante dell'A.C. Chievo Verona in rapporto all'utilizzo delle fatture emesse dall'A.C. Cesena, per operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, rispetto alla cessione dei diritti alle prestazioni sportive di calciatori dalla Società romagnola alla società Clivense.

Agli amministratori delle due società di calcio sopra indicate la Procura di Forlì ha contestato anche l'emissione di fatture per operazioni inesistenti, di cui all'art. 8 d.l.gs. 74/2000, fatture che hanno costituito l'oggetto, sotto il profilo dell'illecito utilizzo, delle imputazioni elevate ai sensi dell'art. 2, d.lgs. 74/2000.<sup>30</sup>

Anche in altra vicenda, più risalente rispetto a quella sopra citata, ma speculare rispetto ad operazioni di scambio di calciatori "bacciate", sottoposta al vaglio del Tribunale di Genova<sup>31</sup>, la Pubblica accusa formulava, a carico dei dirigenti del Genoa Cricket & Football Club S.p.A., l'imputazione per violazione dell'art. 2 d.lgs. 74/2000, perché, al fine di evadere l'IVA, avevano indicato nelle dichiarazioni annuali elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture

---

revocatoria fallimentare, si è pronunciato in relazione ai parametri di valutazione da seguire per la corretta valorizzazione, nelle transazioni tra società professionistiche di calcio, dei contratti per prestazioni sportive rese dai calciatori. A pag. 11, così si legge: "I parametri principali indicati sono il ruolo, le presenze in squadre rappresentative nazionali, la continuità delle presenze, e le eventuali marcature realizzate, le squadre di appartenenza distinguendo fra grandi, e altre squadre e l'età. Si tratta, come è evidente di parametri generici che si adattano a tutte le realtà, possono esser integrati da altri che però sono sussidiari". L'evidenza è nostra, per mettere in rilievo il passaggio che sottolinea la precarietà dei criteri di riferimento per le valutazioni dei calciatori, certamente utilizzabili sul piano civilistico – concorsuale, ma non ammissibili in sede penale.

<sup>30</sup> Trib. Forlì, cit.

<sup>31</sup> Trib. Genova, cit.

emesse dall'A.C. Cesena, dall'A.C. Reggiana e dall'Udinese Calcio S.p.A. per operazioni ritenute inesistenti e, sempre ai medesimi dirigenti, contestava la violazione dell'art. 8 d.lgs. 74/2000, perché al fine di consentire alle società sportive sopra citate di evadere l'IVA, avevano emesso fatture per operazioni ritenute inesistenti in relazione cessioni di calciatori in favore delle società citate.

L'art. 2 d.lgs. 74/2000 - che per alcuni Autori sarebbe posto a tutela dell'interesse fiscale alla percezione dei tributi<sup>32</sup>, conformemente all'orientamento della giurisprudenza di legittimità<sup>33</sup>, mentre secondo altri presiederebbe la trasparenza fiscale<sup>34</sup> e, secondo altri ancora, sarebbe posto a difesa di entrambi i beni giuridici citati<sup>35</sup> - nelle vicende giudiziarie richiamate è stato ritenuto perfettamente integrato, sotto il profilo dell'elemento materiale del reato, dalle c.d. operazioni bacciate.

Sia consentito il richiamo testualmente al passaggio della sentenza del Tribunale forlivese, che esplica al meglio il ragionamento svolto dai giudicanti in punto di accertamento della sussistenza dell'elemento materiale dei reati contestati: "L'uso e l'emissione delle fatture per le operazioni di cessione dei giovani giocatori tra Cesena e Chievo, invece, integrano sicuramente il presupposto oggettivo dei reati di cui ai capi I) e J) p. e p. dagli artt. 2 ed 8 del d. lgs. 74/2000, illeciti posti a tutela dell'interesse dello Stato alla corretta riscossione nell'ambito e nei limiti del diritto tributario, con particolare riferimento alla veridicità di quanto riportato nella dichiarazione fiscale, documento di rilievo assolutamente centrale, in cui si manifesta compiutamente il dovere di leale collaborazione del contribuente in ossequio ai principi di cui gli artt. 53, 54, e 97 Cost. Proprio in considerazione della peculiare funzione cui il delitto di cui all'art. 2 d. lgs. 74/2000 è preposto, cui accede quello di cui all'art. 8 del medesimo decreto, è stato evidenziato dalla costante giurisprudenza di legittimità come per la fattispecie in esame rilevi ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale, sia essa riguardate in tutto o in parte il valore e la qualità dei beni e servizi fatturati sia i soggetti coinvolti nell'operazione (Cass. Sez. 3, n.1198 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378-01). Ne consegue pertanto che i reati sono da intendersi integrati anche solo per il caso di sovrapproduzione, ovvero sia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati, sia infine nel caso di cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo minore. Non appare pienamente provata infatti la tesi prospettata dall'Accusa secondo la quale le compravendite siano da intendersi oggettivamente inesistenti solamente apparenti ma mai avvenute in concreto. Vero è che per nessuno dei giocatori in esame pare esservi stato un qualche coinvolgimento nella squadra acquirente come pure un qualche anche vago interessamento da parte dei dirigenti, dato tanto più significativo in considerazione del

<sup>32</sup> G.L. Soana, *I reati tributari*, Milano, 2018, Giuffrè, p. 102; E.D. Basso, A. Viglione, *I nuovi reati tributari*, Torino, 2017, Giappichelli, p. 39.

<sup>33</sup> Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre, 2010, n. 1235.

<sup>34</sup> G. Ruta, *La dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*, in R. Bricchetti, P. Veneziani (a cura di), *I reati Tributari*, Torino, 2017, Giappichelli, p. 192.

<sup>35</sup> F. Cagnola, *Reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*, in L. Salvini, F. Cagnola (a cura di), *Manuale professionale di diritto penale tributario*, Torino, 2021, Giappichelli, p.411.

valore altissimo con cui erano stati valorizzati, assimilabili addirittura a giocatori di prima fascia. Ma è anche vero che l'effetto traslativo della proprietà del cartellino sportivo si è concretamente realizzato essendo stato comunicato agli organi federali senza però determinare mai un effettivo trasferimento del giocatore in forza però di un apposito contratto accessorio di prestito. Non può quindi concludersi per una radicale inesistenza del bene compravenduto e fatturato – i.e. il diritto alle prestazioni sportive del giovane calciatore - quanto piuttosto, come sopra evidenziato, per la fittizietà del prezzo indicato.”

Nello stesso senso, sotto il profilo dell'elemento oggettivo del reato, ha concluso il Tribunale di Genova, seppure con argomentazione più stringata.

Si evidenzia che entrambi i Tribunali citati sono giunti ad una sentenza assolutoria degli imputati ritenendo insussistente l'elemento soggettivo dei reati, costituito dal dolo specifico richiesto dal precetto penale: il fine di evadere le imposte.

È, infatti, risultato pacifico, per entrambe le vicende, che le operazioni bacciate e la relativa fatturazione non avesse come obbiettivo quello di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto (elemento richiesto sia dall'art. 2 sia dall'art. 8 d.lgs. 74/2000), ma piuttosto quello di raggiungere una adeguata patrimonializzazione ai fini di bilancio, per poter ottenere il nulla osta della federazione all'iscrizione al campionato professionistico di calcio. Sia, ancora, consentito un richiamo testuale, ad un passaggio della sentenza resa dal Tribunale di Forlì che, nell'evidenziare quanto sopra richiamato, offre lo spunto per una diversa valutazione dell'elemento oggettivo del reato: “Si reputa pertanto dubbia la ricorrenza di un fine – anche non esclusivo – di frodare il Fisco dal momento che nessuna delle due società, per le cessioni fatturate, ha conseguito una posizione di potenziale vantaggio, vedendosi anzi forse persino aggravata l'esposizione debitoria in quanto operazioni fiscalmente rilevanti ai fini IRES ed IRAP (cfr. sul punto Cass. 2 aprile 2025, n. 8724 e Cass., 12 gennaio 2023 n. 661, Rv. 666599-01)”.<sup>36</sup>

Alla luce delle decisioni richiamate, ci si può soffermare su due argomenti, che potrebbero assumere un qualche rilievo rispetto all'elemento materiale dei reati tributari in esame: cosa si debba intendere per “operazioni inesistenti”, e quale sia la concreta offesa delle operazioni bacciate al bene giuridico protetto dalle norme tributarie.

È appena il caso di ricordare che (forse un po' abusata questa espressione nell'economia dell'articolo) l'illecito previsto dall'art. 2 è costituito da un mendacio di natura dichiarativa deriva derivante dall'utilizzo di fatture o altri documenti emessi in assenza di reali operazioni, che comporti l'indicazione di elementi passivi fittizi all'interno di una delle dichiarazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette o dell'IVA.<sup>37</sup>

Punto centrale, ai nostri fini, è il termine “operazioni inesistenti”, previsto dalla norma, e il relativo ambito di applicazione, alla luce del fatto che, ad avviso di chi scrive, tutte le operazioni bacciate oggetto di esame da parte dei giudicanti, sono risultate operazioni caratterizzate da reali cessioni di contratti di prestazioni sportive rese dai calciatori e, quindi, hanno rappresentato

<sup>36</sup> Trib. Forlì, cit., p. 94.

<sup>37</sup> F. Cagnola, cit., p. 420.

operazioni vere, ma perfezionate a prezzi ritenuti incongrui o, volendo seguire un'impostazione accusatoria, a prezzi "falsi".

Nelle imputazioni, come scritto, l'accusa nei confronti degli imputati risulta mossa qualificando le operazioni bacciate "oggettivamente inesistenti".

In relazione alla c.d. "inesistenza oggettiva" la dottrina ritiene che "Se, dunque, sul piano letterale, la previsione normativa si presta ad ingenerare non poche incertezze, spostando l'attenzione sulla "sostanza" del fenomeno e sotto il profilo tributario, è indubbio che di "inesistenza" dell'operazione possa parlarsi non solo nel caso in cui, al di fuori del dato documentale, non esiste alcuna effettiva cessione o prestazione, ma anche nell'ipotesi in cui la rappresentazione cartolare diverga dalla realtà commerciale e dalla natura giuridica del negozio ad essa sottostante".<sup>38</sup>

Il problema, incentrato sul prezzo del contratto oggetto di cessione, costituente il valore fatturato che, nel caso delle bacciate, sarebbe "gonfiato", converge, nuovamente, verso il tema delle valutazioni, secondo profili di congruità dei costi indicati nelle fatture oggetto della tutela penale.

Rileviamo che il prezzo fatturato per la cessione del contratto di prestazione sportiva, per quanto possa essere ritenuto non congruo, corrisponde, comunque, ad un prezzo che le parti hanno realmente e liberamente stabilito e non si presenta divergente rispetto alla descrizione riportata in fattura.

In altre parole, non pare si possa sostenere che le indicazioni contenute in fattura possano ritenersi non veritiere rispetto alla realtà fattuale, che ha previsto la oggettiva cessione dei diritti alle prestazioni calcistiche di un calciatore da una società ad un altro. Sotto tale profilo, si ricorda che la giurisprudenza di legittimità ritiene penalmente irrilevanti le contestazioni fiscali fondate su rilievi di "incongruità" dei costi.<sup>39</sup>

Il secondo spunto di riflessione ha ad oggetto l'idoneità delle operazioni bacciate ad offendere concretamente il bene giuridico protetto dalle norme penale - tributarie che, come già scritto, consiste, almeno per la giurisprudenza di legittimità<sup>40</sup>, nell'interesse erariale all'integrale riscossione delle imposte dovute, la cui tutela risulta anticipata al momento della realizzazione in concreto, del pericolo all'integrale insoddisfazione di tale interesse.

Sul punto le sentenze in commento non svolgono alcuna riflessione, salvo riconoscere che le operazioni in esame non creerebbero alcun vantaggio tributario per le parti, se non, addirittura, un aggravamento sotto il profilo dell'esposizione fiscale.

Così, testualmente la decisione del Tribunale di Forlì rileva che le condotte che costruiscono l'elemento materiale dei reati tributari contestati agli imputati, potrebbero comportare: "[...] anzi forse persino aggravata l'esposizione debitoria in quanto operazioni fiscalmente rilevanti ai fini IRES ed IRAP [...]".<sup>41</sup>

<sup>38</sup> F. Cagnola, cit., p. 434.

<sup>39</sup> Cass. pen., sez. III, 19 dicembre 2014, n. 22108.

<sup>40</sup> Cass. pen., Sez. Un., 28 ottobre 2010, n. 1235.

<sup>41</sup> Trib. Forlì, cit., p. 94.

Alla luce delle considerazioni sopra esposte residua più di un dubbio, in capo a chi scrive, in ordine alla configurabilità, anche sul piano oggettivo, dei reati tributari in esame.

Infine, ricordiamo una decisione resa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Messina, che ha analizzato le operazioni bacciate, inquadrandole nel delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ex art. 640-*bis* c.p.

Più precisamente, la locale Procura della Repubblica ha ritenuto che le vendite bacciate di calciatori, intercorse tra le società F.C. Messina Peloro e A.S. Roma, avendo avuto la finalità di migliorare lo stato di bilancio della società Messina Peloro, in modo tale da allinearla ai parametri richiesti da Covisoc per l'iscrizione al campionato di calcio professionistico di serie B, in assenza di tali requisiti, traendo in inganno Covisoc e F.I.G.C. ai fini del mantenimento dell'affiliazione alla Federazione, avrebbe ottenuto l'ingiusto profitto costituito dall'ottenimento dei contributi erogati dalla Federazione per il tramite della Lega Calcio, con corrispondente danno rilevante alla Federazione e al C.O.N.I.<sup>42</sup>

L'imputazione rappresenta un unicum, non risultando, a chi scrive, che sia mai stata riproposta in altri procedimenti penali in tema di operazioni bacciate riguardanti calciatori.

È possibile che il motivo per il quale l'impostazione d'accusa non ha trovato proseliti, sia da ricercarsi nelle conclusioni cui perviene la sentenza, di assoluzione degli imputati, alla luce del fatto che nel caso di specie, le operazioni di cessione reciproche di calciatori a prezzi ritenuti, effettivamente, incongrui, dal Giudicante, non sono risultati rilevanti ai fini del raggiungimento, da parte della società Messina Peloro, dei requisiti richiesti dalla normativa federale per l'iscrizione al campionato di calcio di serie B, con conseguente proscioglimento degli imputati ai sensi dell'art. 49, co. 2 c.p., perché la condotta contestata è risultata inidonea a realizzare l'evento previsto dal reato. Ciononostante, si ritiene che le operazioni bacciate siano inquadrabili, giuridicamente, proprio nello schema previsto dall'art. 640-*bis* c.p.<sup>43</sup>, norma che punisce la truffa per il conseguimento in erogazioni pubbliche, specularmente all'accusa mossa alla società Messina Peloro.

La dimostrazione dell'artificiosa individuazione del prezzo da attribuire al calciatore, che nella truffa non sconta i limiti angusti dettati dalle regole sul "falso valutativo" e non rischia lo scontro con il generale principio di tassatività della norma penale, renderebbe, probabilmente, più semplice la dimostrazione del reato, sotto il profilo della condotta, bastando dimostrare che il valore del giocatore, anche in assenza di parametri certi di valutazione, sia il frutto di un accordo truffaldino finalizzato a creare plusvalenze necessarie a sanare le perdite di bilancio, con l'ingiusto profitto del reperimento dei contributi erogati dalla Federazione alle società che partecipano ai campionati di calcio professionistici.

---

<sup>42</sup> Trib. Messina, sez. GUP, cit.

<sup>43</sup> Sull'art. 640 – bis c.p. si ricorda, brevemente, che deve considerarsi circostanza aggravante del reato di truffa di cui all'art. 640 c.p., a seguito della decisione delle Sezioni Unite penali 26 giugno 2002, che hanno sanato un contrasto insorto sulla natura della norma; conf. Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2019, n. 48394. In dottrina R. Bartoli, *Truffa aggravata per conseguire erogazioni pubbliche: una fattispecie davvero circostanziate?* in *Dir. pen. proc.*, 2003, 2 p. 304. Più in generale sull'art. 640-bis c.p. si veda: G. Insolera, *Commento all'art. 22 L. 19/03/1990*, in *Legisl. pen.*, 1991, 2, pp. 490.